Spedizione in abbonamento postale

Anno 97° — Numero 100

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 24 aprile 1956 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI – TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma – presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 – Firenze, via Cavour n. 46r – Napoli, via Chiaia n. 5 – Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompense al valor militare

Decreto Presidenziale 9 *febbraio* 1956
registrato alla Corte dei conti il 28 *marzo* 1956
registro n. 16 *Esercito, foglio n.* 190

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ORO

IOVINO Dante di Giuseppe, da Resina (Napoli), classe 1912, capitano CC. — Magnifica figura di ufficiale, dopo essersi ripetutamente distinto per fiero ed eroico comportamento di combattente, in lunghi anni di prigionia sfidava a viso aperto minacce, sevizie, punizioni e condanne, tenendo sempre alta ed immacolata la dignità di soldato e di italiano. Impavido nell'affrontare mortali sofferenze, tenace nel sopportarle, indomabile contro la persecuzione del nemico e l'avverso destino, dava continue prove di elevate virtù militari ed esempio sublime di incorruttibile onestà, di onore adamantino. Per il suo dignitoso contegno di assoluta intransigenza con le leggi del dovere guadagnò il martirio di ingiusta condanna quale criminale di guerra. Dimostrò così che si può anche esser vinti materialmente, ma restare imbattuti, anzi vittoriosi, nel campo dell'onore. — Russia, gennaio 1943-gennaio 1954.

MAGNANI Franco fu Guido e di Coltez Ramusina Cesarina, da Mule (Pavia), classe 1909, capitano, divisione «Julia». — (In commutazione della medaglia d'argento al valor militare conferitagli con decreto Presidenziale del 5 agosto 1951, registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 1951, registro n. 42 Esercito, foglio n. 140, pubblicato nel Bollettino ufficiale 1954, dispensa n. 12, pag. n. 805, rettificato con decreto Presidenziale del 15 gennaio 1955, Bollettino ufficiale 1955, dispensa n. 10, pag. n. 1255). — Magnifica figura di ufficiale e di combattente, già ripetutamente distintosi per l'incrollabile fede e l'eccezionale sprezzo del pericolo — specie in una difficile e delicata operazione di guerra precedente alla cattura — durante la lunga prigionia sfidava a viso aperto minacce e sevizie, punizioni e condanne, tenendo alto e immacolato il nome di soldato e di italiano. Impavido nell'affrontare mortali sofferenze, tenace nel sopportarle, indomabile contro la persecuzione del nemico e l'avverso destino, dava prova di elevate virtù militari ed esempio sublime di incorruttibile onestà, di onore adamantino. Per il suo dignitoso contegno di assoluta intransigenza con le leggi del dovere guadagnò il martirio dei lavori forzati. Dimostrò così che si può anche esser vinti materialmente e restare imbattuti, anzi vittoriosi, nel campo dell'onore. — Guerra di Russia, 1942-1954.

(1865)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 16 marzo 1956, n. 284.

Approvazione ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Danimarca relativa al servizio militare, conclusa a Roma il 15 luglio 1954.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvata la Convenzione tra l'Italia e la Danimarca relativa al servizio militare, conclusa a Roma il 15 luglio 1954.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione suddetta a decorrere dalla sua entrata in vigore.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 marzo 1956

GRONCHI

SEGNI — MARTINO — TAMBRONI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

Convention entre l'Italie et le Danemark relative au service militaire

Le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement du Royaume de Danemark, désireux de mettre fin d'un commun accord aux difficultés que rencontrent, du fait de leurs obligations militaires dans les deux Pays, ceux de leurs ressortissants respectifs qui possèdent également la nationalité de l'autre Pays,

Sont convenus des dispositions suivantes:

Article I

Les ressortissants de chacun des deux Pays qui possèdent concurremment les nationalités italienne et danoise, doivent au moment où ils participent aux opérations de recensement de l'armée, et au plus tard avant la date d'appel sous les drapeaux de la fraction de classe à laquelle il appartiennent en raison de leur âge, s'ils ont fait l'objet d'un recensement d'office, exprimer le désir de s'engager à satisfaire à leurs obligations militaires, soit dans l'armée danoise, soit dans l'armée italienne. Ils souscrivent à cet effet une déclaration en double exemplaire, dont le premier reste entre les mains de l'autorité qui a reçu ladite déclaration et le second est adressé aux autorités compétentes de l'autre Pays pour homologation ou pour attribution, selon que les intéressés désirent satisfaire à leurs obligations militaires dans les forces armées du Pays qui a reçu la déclaration, ou, au contraire, dans celles de l'autre Pays.

Article II

Les ressortissants danois ou italiens, qui se trouvent dans les conditions établies aux articles précédents, seront considérés comme ayant satisfait aux obligations militaires qui leur sont imposées par les lois des deux pays s'ils ont satisfait à leurs obligations dans la Défense danoise ou dans les forces armées italiennes et s'ils en justifient par la production d'un certificat authentique délivré, sur leur demande, par les autorités danoises ou italiennes compétentes.

Article III

Les jeunes gens, possédant la nationalité de chacun des deux Pays, qui seront exemptés de service militaire pour inaptitude physique par l'un des deux Pays seront considerés comme ayant satisfait à leurs obligations militaires s'ils justifient de leur situation par la production d'un certificat authentique délivré, sur leur demande, par les autorités compétentes dudit Pays. Les autres dispenses de service actif ne pourront être acceptées que dans la mesure où les mêmes dispositions existent à la fois dans la législation des deux Pays.

Article IV

Les jeunes gens, possédant la nationalité de chacun des deux Pays, qui auront contracté un engagement volontaire, dûment accepté dans les forces armées de l'un des deux Pays pour une durée qui ne sera pas inférieure à celle du service militaire actif légal dans ce Pays à l'époque de leur engagement, seront également considérés comme ayant satisfait à leurs obligations militaires.

Article V

Les jeunes gens, possédant la nationalité de chacun des deux Pays, qui accompliront leur service dans les forces armées de l'un des deux Pays et bénéficieront d'une permission régulière pour se rendre dans l'autre, y seront considérés comme se trouvant en situation régulière sur production de leur titre d'absence.

Article VI

Les dispositions de la présente Convention ne mettront pas obstacle à ce que les autorités compétentes de chacun des deux Pays prescrivent, en cas de mobilisation, l'appel sous les drapeaux des personnes visées par la présente Convention et, en cas de nécessité, l'inscription de leurs noms sur les contrôles des réserves. Il ne sera procédé à cette inscription que pour les personnes résidant habituellement sur un territoire relevant du Pays intéressé.

Article VII

Les dispositions de la présente Convention n'affecteront en rien la condition juridique des intéressés en matière de nationalité.

Article VIII

Les autorités administratives des deux Pays arrêteront d'un commun accord les mesures de détail pour l'exécution de la présente Convention en tant que ces mesures nécessitent une entente entre elles. Les mêmes autorités fixeront les cas et les conditions dans lesquels elles pourront correspondre directement entre elles.

Article IX

Toutes les difficultés qui pourraient naître de l'application du présent accord seront réglées entre les deux Gouvernements par la voie diplomatique.

Article X

Le présente Convention entrera en vigueur à la date à laquelle le Gouvernement de la République Italienne fera savoir au Gouvernement du Royaume de Danemark qu'il a obtenu l'approbation constitutionelle requise.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cette fin par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention et y ont apposé leur sceau.

Fait à Rome en deux exemplaires le 15 juillet 1954.

Pour lè Gouvernement Royal de Danemark
HOLGER BECH

Pour le Gouvernement de la République Italienne
LUDOVICO BENVENUTI

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO

LEGGE 31 marzo 1956, n. 285.

Autorizzazione del rimborso al Fondo massa del Corpo della guardia di finanza della somma di lire 400.000 anticipata dal Fondo stesso a mente dell'art. 7 del regio decreto-legge 10 maggio 1938, n. 571.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzato il rimborso, in unica soluzione, al Fondo massa del Corpo della guardia di finanza della somma di lire 400.000 anticipata dal Fondo stesso a mente dell'art. 7 del regio decreto-legge 10 maggio 1938, n. 571.

Art. 2.

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge sarà fronteggiato a carico dello stanziamento del capitolo 98 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio 1955-56.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 marzo 1956

GRONCHI

SEGNI — ANDREOTTI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

LEGGE 31 marzo 1956, n. 286.
Modificazione al regime fiscale degli alcoli metilico, propilico ed isopropilico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma dell'articolo unico della legge 15 novembre 1955, n. 1037, che ha convertito in legge con modificazioni il decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, è sostituito come segue:

« Il diritto erariale speciale per l'alcole metilico denaturato è stabilito in lire 1000 per ettanidro.

Il diritto erariale speciale per gli alcoli denaturati propilico ed isopropilico è fissato in lire 1000 per ettanidro, qualora la produzione avvenga sotto vigilanza degli agenti dell'Amministrazione finanziaria ».

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 30 novembre 1955.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 marzo 1956

GRONCHI

SEGNI — ANDREOTTI — ZOLI — MEDICI — CORTESE — COLOMBO — MATTARELLA

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

LEGGE 31 marzo 1956, n. 287.
Declassificazione dalle linee navigabili di seconda classe del canale Naviglio, interno alla città di Padova, e classifica tra le linee navigabili di seconda classe del tronco idroviario Bassanello-Voltabarozzo-San Gregorio-Piovego, lungo la linea Vicenza-Padova-Fusina.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il canale Naviglio, interno alla città di Padova, lungo la linea Vicenza-Padova-Fusina, è declassificato dalle linee navigabili di seconda classe di cui al regio decreto 8 giugno 1911, n. 823, ed al decreto luogotenenziale 31 maggio 1917, n. 1536.

Art. 2.

Il tronco idroviario Bassanello-Voltabarozzo-San Gregorio-Piovego è iscritto tra le linee navigabili di seconda classe ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione, approvato con regio decreto 11 luglio 1913, numero 959, siccome facente parte delle linee Vicenza-Padova-Fusina.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 marzo 1956

GRONCHI

SEGNI — ROMITA — MORO — ANDREOTTI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 febbraio 1956.
Variazione nella composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il proprio decreto 30 giugno 1954, registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 1954, al registro n. 23, foglio n. 244, concernente la ripartizione delle attribuzioni delle Sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici e la composizione del Consiglio stesso, per il biennio 1° luglio 1954-30 giugno 1956;

Considerato che l'ispettore generale del Genio civile dott. ing. Alberto Frati, a decorrere dal 1° febbraio 1956, è stato destinato a prestare servizio presso detto Consesso e che pertanto occorre provvedere alla nomina di detto funzionario a componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A decorrere dal 1° febbraio 1956, l'ispettore generale del Genio civile dott. ing. Alberto Frati è nominato componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici ed assegnato alla Sezione 3ª di detto Consesso.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1956

GRONCHI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1956
Registro n. 12, foglio n. 265

(1856)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 1956.

Conferma in carica del presidente del Consiglio di amministrazione unico della Stazione sperimentale di granicoltura di Rieti e dell'Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura di Roma per il triennio 1956-58.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 11 febbraio 1926. n. 379, contenente disposizioni per il coordinamento della Stazione sperimentale di granicoltura di Rieti con l'Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura di Roma;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1954, con il quale il signor Eligio Maoli fu nominato presidente del Consiglio di amministrazione unico per i due predetti Istituti, per il restante periodo del triennio 1° gennaio 1953-31 dicembre 1955;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Il signor Eligio Maoli è confermato nella carica di presidente del Consiglio di amministrazione unico della Stazione sperimentale di granicoltura di Rieti e dell'Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura di Roma per il triennio 1956-1958.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1956

GRONCHI

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1956
Registro n. 9 Agricoltura e foreste, foglio n. 365

(1857)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 aprile 1956.

Sostituzione e nomina di componenti della Commissione speciale per la tutela del patrimonio artistico e culturale italiano.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 5 gennaio 1956, con il quale fu costituita la Commissione speciale per la tutela del patrimonio artistico e culturale italiano;

Considerato che il sen. dott. Mauro Scoccimarro e l'arch. dott. Giorgio Rosi hanno fatto presente la impossibilità di partecipare ai lavori della Commissione;

Ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere alla sostituzione di detti componenti e considerata, altresì, la opportunità di integrare la Commissione stessa con l'aggiunta di altri elementi, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici e del Commissariato per il turismo;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

Il sen. Maurizio Valenzi e l'arch. Gisberto Martelli, direttore di 1ª classe dei monumenti, musei e scavi di antichità sono chiamati a far parte della Commissione di cui alle premesse, in sostituzione, rispettivamente, del sen. dott. Mauro Scoccimarro e dell'arch. dottor Giorgio Rosi.

Sono, inoltre, chiamati a far parte della Commissione medesima le sottoindicate persone:

sen. Pietro Canonica;

ing. Cesare Valle, presidente della VI Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

dott. Francesco Cuccia, direttore generale dell'Urbanistica del Ministero dei lavori pubblici;

dott. Enzo Cappabianca, direttore capo divisione del Commissariato per il turismo.

Roma, addì 5 aprile 1956

SEGNI

(1859)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1956.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Cremona.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 23 settembre 1954, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Cremona;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale del lavoro di Cremona n. 03689, in data 7 febbraio 1956, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del sig. Ghisolfi Carlo, rappresentante dei lavoratori, richiesta dall'Associazione sindacale interessata (Confederazione generale italiana del lavoro), con il signor Zaffanella Renzo della stessa organizzazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Ghisolfi Carlo è sostituito con il sig. Zaffanella Renzo, quale rappresentante dei lavoratori, nella Commissione provinciale per il collocamento di Cremona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 marzo 1956

Il Ministro: VIGORELLI

(1863)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1956.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Roma, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Roma, approvato con decreto in data 7 dicembre 1950;

Viste le deliberazioni degli organi amministrativi in data 24 febbraio e 27 marzo 1956 e quella dell'assemblea dei soci in data 25 marzo 1956 della Cassa anzidetta;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Lo statuto della Cassa di risparmio di Roma, con sede in Roma, è modificato secondo le variazioni di che al testo allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 aprile 1956

Il Ministro: MEDICI

MODIFICHE APPORTATE

TITOLO II. — *Organi della Cassa*

Art. 17.

Durata della carica

Secondo comma. Sostituire alle parole: « In ogni modo rimangono nell'ufficio fino a che entrino in carica i loro successori » le seguenti « *In ogni modo il presidente, il vice presidente ed i consiglieri continuano a rimanere nell'ufficio sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio finanziario nel quale scade il termine del rispettivo mandato* ».

(Invariato il resto).

Art. 19.

Poteri del Consiglio

Secondo comma: « Esso può delegare alcune delle proprie attribuzioni entro i limiti che debbono essere circoscritti al minimo indispensabile per il miglior andamento aziendale in ordine alla erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, al Comitato, alla Presidenza, alla Direzione generale, a dirigenti funzionari ed impiegati nonchè alle Commissioni di sconto. Esso può inoltre delegare anche in via permanente, la firma di rappresentanza per determinati atti o contratti a consiglieri, al direttore generale, ai vice direttori generali, a dirigenti e funzionari sia congiuntamente che disgiuntamente, nonchè rilasciare loro o a terzi procure ad negotia o alle liti sia generali che speciali. La firma delle procure generali o speciali o delle deleghe di cui al comma precedente potrà essere volta per volta deferita in via disgiunta oltre che al presidente o a chi ne fa le veci, a uno o più membri del Consiglio espressamente indicati come pure al direttore generale ».

(Invariato il resto).

Art. 24.

Adunanze del Comitato

Primo comma: Il Comitato si aduna, normalmente, due volte al mese e quando il presidente lo ritenga necessario, o uno dei suoi componenti ne faccia richiesta.

(Invariato il resto).

Art. 25.

Poteri del presidente

Dopo il quarto comma: Consente, pure, con il concorso del direttore generale che, a richiesta del mutuatario, il capitale originariamente concesso a mutuo, per il quale il Consiglio abbia già autorizzato il frazionamento, e la relativa ipoteca iscritta, vengano frazionati nelle singole unità immobiliari, facenti parte del complesso ipotecato in conformità ai piani redatti dai tecnici di fiducia dell'Istituto.

(Invariato il resto).

Art. 26.

Collegio sindacale

Presso la Cassa funziona un Collegio di tre sindaci con le attribuzioni stabilite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento delle Casse di risparmio.

Di essi, uno è nominato dalla assemblea dei soci e due dalla Federazione delle Casse di risparmio dell'Italia centrale.

Non possono essere eletti alla carica di sindaco, e se eletti decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 2399 del Codice civile o da altre disposizioni di legge.

I sindaci durano in carica un anno fino all'approvazione del bilancio e sono rieleggibili. Essi debbono assistere a tutte le adunanze del Consiglio di amministrazione ed alle assemblee dei soci e possono assistere alle riunioni del Comitato.

Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi a due adunanze consecutive o del Collegio sindacale o del Consiglio di amministrazione decade dall'ufficio e se ne provocherà la sollecita sostituzione da parte di chi lo ha nominato, ad iniziativa del presidente del Consiglio.

Gli accertamenti, le proposte ed i rilievi del Collegio sindacale devono essere trascritti in apposito libro.

Ai sindaci potrà essere corrisposto un compenso, con la osservanza delle disposizioni vigenti.

TITOLO IV. — *Raccolta del risparmio*

Art. 33.

Buoni fruttiferi

La Cassa emette buoni fruttiferi nominativi a scadenza fissa.

La durata, il tasso di interesse, il taglio ed il tipo dei buoni fruttiferi sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione, avendo riguardo alle disposizioni generali che regolano la materia.

Art. 38.

Tassi di interesse sui depositi

Secondo comma. Sostituire: « una lira » con: « dieci lire ».

Art. 41.

Rimborsi

Si abolisce il terzo comma.

Art. 44.

Depositi vincolati

Si abolisce il terzo comma.

Art. 46.

Depositi in conto corrente

Primo comma: *La Cassa accetta depositi in conto corrente* ordinario e di corrispondenza con le modalità stabilite nel regolamento.

(Invariato il resto).

Art. 47.

Prelevamenti dei conti correnti

Si abolisce il secondo comma.

(Invariato il resto).

TITOLO V. — *Impiego dei capitali amministrati*

Art. 48.

Impieghi consentiti

Alla lettera « *u* » aggiungere: « ... con le norme vigenti in materia ».

Aggiungere: « *La Cassa può pure compiere tutte le operazioni che per leggi speciali o per disposizioni di organi superiori, venissero affidate o consentite alle Casse di risparmio ivi comprese le gestioni od amministrazoni di patrimoni* ».

Art. 52.

Operazioni cambiarie

Terzo comma: Eccezionalmente potranno ammettersi cambiali con una sola firma, o concedersi aperture di credito in conto corrente assistite dalla sola obbligazione chirografaria del correntista, a nominativi di notoria solvibilità, limitatamente però alla somma complessiva *non superiore a dodici* milioni per ciascuno di detti nominativi, salvo deroga da richiedersi per singoli casi eccezionali, all'organo di vigilanza.

L'ammontare complessivo di tali operazioni non potrà superare il 6% dei capitali amministrati.

Quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono comma invariati.

Ultimo comma: La durata massima delle operazioni cambiarie, con garanzia ipotecaria immobiliare, non deve superare i cinque anni, ivi comprese le rinnovazioni.

L'ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie, resterà ferma ed operativa di effetti giuridici fino alla estinzione delle altre che fossero state emesse in loro rinnovazione con e senza decurtazione.

Art. 54.

Ammortamento dei mutui e conti correnti con ipoteca su immobili

Al primo comma dopo le parole: «in periodo massimo di 20 anni» aggiungere: «. salvo elevare la durata a 25 anni per particolari operazioni previste dal presente statuto e concesse ai sensi di leggi speciali».

(Invariato il resto).

Art. 55.

Limite massimo complessivo delle operazioni ipotecarie

La somma da impiegarsi nei mutui e conti correnti ipotecari non deve eccedere il 20% dell'ammontare dei capitali amministrati dalla Cassa.

TITOLO VI. — *Operazioni varie*

Art. 61.

Servizi esattoriali e vari

Abolire alla fine del comma le parole: «... può infine compiere tutte le operazioni che, per leggi speciali o per disposizioni di Organi superiori, venissero affidate o consentite alle Casse di risparmio, ivi comprese le gestioni ed amministrazioni di patrimoni».

TITOLO VIII. — *Disposizioni finali e transitorie*

Abolire le parole: «e transitorie».

Art. 72.

Nomina di nuovi soci

Abolire l'articolo.

Art. 73.

Sorteggio dei consiglieri

Abolire l'articolo.

Visto, *il Ministro per il tesoro*: MEDICI

(1823)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 3 aprile 1956.

Chiusura della gestione di liquidazione del Consorzio Provinciale tra Macellai per le carni (Co.Pro.Ma.) di Pescara.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 838, relativo alla istituzione dell'Alto Commissariato per l'alimentazione;

Visto il decreto Ministeriale 5 aprile 1941, relativo alla costituzione dei Consorzi Provinciali tra Macellai per le carni (Co.Pro.Ma.) e dell'Associazione nazionale dei Consorzi provinciali medesimi (Consocarni);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1945, relativo alla soppressione degli enti ed uffici operanti nel campo dell'alimentazione e recante norme per la loro liquidazione;

Visto il decreto del Prefetto di Pescara emanato in data 19 novembre 1944, convalidato successivamente dal decreto del Presidente del Consiglio 7 febbraio 1945, e concernente la messa in liquidazione del locale Consorzio Provinciale tra Macellai per le carni;

Visto il decreto Ministeriale 21 marzo 1946, concernente l'accentramento presso l'Associazione nazionale dei Consorzi Provinciali tra Macellai delle operazioni relative alla liquidazione dei dipendenti Co.Pro.Ma.;

Visto il decreto commissariale 30 gennaio 1948, relativo alla nomina dell'avv. Luigi Sorrentino a commissario liquidatore di tutti gli enti ed uffici già operanti nel campo dell'alimentazione;

Considerato che il commissario liquidatore predetto ha rimesso in data 20 maggio 1955 per l'approvazione all'Alto Commissariato per l'alimentazione il bilancio finale di liquidazione del Co.Pro.Ma. di Pescara;

Considerato che di tale adempimento è stata data notizia con apposito comunicato che è stato inserito nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 28 giugno 1955 e nel Foglio annunzi legali della provincia di Pescara n. 94 del 28 giugno 1955 e con il quale, altresì, sono stati invitati tutti coloro che vi avevano interesse a proporre le loro eventuali opposizioni e richieste entro sessanta giorni dalla pubblicazione;

Considerato che nessuna opposizione o richiesta di terzi è pervenuta entro i termini indicati;

Considerato che il competente Collegio dei sindaci revisori ha riscontrato la regolarità delle scritturazioni contabili del bilancio che presenta un saldo a pareggio secondo le seguenti risultanze:

Attivo realizzato

Banche	L.	159.770 —
Debitori	»	741.282,07
	L.	901.052.07
Contributo Consocarni a pareggio deficit finale	»	1.073.120,47
	L.	1.974.172,54

Passivo liquidato

Creditori	L.	908.067,40
Passività d'esercizio:		
a) spese personale	»	79.616 —
b) altri oneri	»	986.489,14
	L.	1.974.172,54

Decreta:

Art. 1.

La gestione di liquidazione del Consorzio Provinciale tra Macellai per le carni (Co.Pro.Ma.) di Pescara è chiusa.

Art. 2.

E' approvato il bilancio finale del Co.Pro.Ma. di Pescara deliberato dal commissario liquidatore con una chiusura a pareggio secondo le risultanze di cui alle premesse.

Art. 3.

Gli atti della gestione del Co.Pro.Ma. di Pescara saranno, a cura del commissario liquidatore, rimessi, per tutti gli effetti, all'Alto Commissariato per l'alimentazione.

Roma, addì 3 aprile 1956

L'Alto Commissario per l'alimentazione
COLOMBO

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

(1824)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dei criteri di classifica e del punteggio di beneficio derivante dalle opere di miglioramento fondiario eseguite dal Consorzio idraulico di terza categoria e di miglioramento fondiario Malina-Chiarò, con sede nel comune di Cividale (Udine).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 10680 in data 18 aprile 1956, sono stati approvati a termini del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, i criteri di classifica ed il punteggio di beneficio derivante dalle opere di miglioramento fondiario, pertinenti il bacino Salmassa, eseguite dal Consorzio idraulico di terza categoria e di miglioramento fondiario Malina-Chiarò, con sede nel comune di Cividale (Udine), deliberati dal Consiglio dei delegati il 28 ottobre 1955.

(1826)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Approvazione del nuovo modello regolamentare di registro ad uso matricola delle navi maggiori

Con decreto del Ministro per la marina mercantile in data 10 aprile 1956, è stato approvato il nuovo modello regolamentare di registro ad uso matricola delle navi maggiori, conformemente al disposto dell'art. 313 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima).

(1833)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del liquidatore della Società cooperativa « Italia Nuova », con sede in Casale di Carinola

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 14 aprile 1956, il rag. Luigi Papa è stato nominato liquidatore della Società cooperativa « Italia Nuova », con sede in Casale di Carinola.

(1832)

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 29 febbraio 1956, concernente la messa in liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa di consumo « Castelgiubileo », con sede in Roma, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 marzo successivo, n. 69, il cognome del commissario liquidatore della Cooperativa stessa Domenico Ramondolli deve intendersi rettificato in Domenico Ramondelli.

(1834)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 27.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 175/7191 — Data: 14 agosto 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catanzaro — Intestazione: Pecorini Manzoni Umberto fu Carlo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Capitale L. 19.900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 176/7192 — Data: 14 agosto 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catanzaro — Intestazione: Pecorini Manzoni Umberto fu Carlo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 177/7193 — Data: 14 agosto 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catanzaro — Intestazione: Pecorini Manzoni Umberto fu Carlo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 6600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 485/33326 — Data: 12 luglio 1937 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Firenze — Intestazione: Errera Bettino fu Vittorio — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 (usufrutto) — Capitale L. 70.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 715/34438 — Data: 5 dicembre 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Firenze — Intestazione: Vanni Francesco fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 (nuda proprietà) — Capitale L. 70.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 94 — Data: 28 giugno 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Teramo — Intestazione: Ricci Pasquale — Titoli del Debito pubblico: al portatore 11 — Capitale L. 6200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 152 — Data: 18 aprile 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Reggio Calabria — Intestazione: Asciutti Paolo — Titoli del Debito pubblico: al portatore 2 — Capitale L. 4000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 298 — Data: 21 aprile 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Ravenna — Intestazione: Margotti Teresa — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 13 — Data: 7 giugno 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cosenza — Intestazione: Goffredo Luigi fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: nominativi 3 — Capitale L. 12.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 120 — Data: 4 marzo 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Agrigento — Intestazione: La Mattina Calogero — Titoli del Debito pubblico: al portatore 2 — Capitale L. 7000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 291 — Data: 29 agosto 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Brindisi — Intestazione: Galli Filippo fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: al portatore 2 — Capitale L. 1500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 110 — Data: 31 marzo 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Brindisi — Intestazione: Lamarina Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: al portatore 4 — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 11511 — Data: 12 marzo 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Campobasso — Intestazione: Torzilli Almerindo fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali. — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 11118 — Data: 6 settembre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Campobasso — Intestazione: Iocca Michele fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali. — Capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 9881/9666/7 — Data: 18 maggio 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di L'Aquila — Intestazione: Celestini Sante fu Franco — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 134 — Data: 20 maggio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Cagliari — Intestazione: Credito Italiano sede di Cagliari — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 1000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 18 aprile 1956

Il direttore generale SCIPIONE

(1835)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 94

Corso dei cambi del 23 aprile 1956 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA.	624,87	624,82	624,84	624,83	624,80	624,86	624,81	624,85	624,85	624,84
$ Can.	626,75	626,50	626,75	627 —	626,55	626,60	627,25	627,75	626,75	626,75
Fr. Sv. lib.	145,81	145,81	145,80	145,81	145,80	145,812	145,805	145,82	145,82	145,80
Kr. D.	90,56	90,52	90,52	90,53	90,48	90,54	90,53	90,55	90,55	90,55
Kr. N.	87,72	87,70	87,62	87,69	87,65	87,65	87,70	87,70	87,70	87,70
Kr. Sv.	120,56	120,53	120,55	120,56	120,54	120,50	120,54	120,56	120,56	120,55
Fol.	164,70	164,63	164,65	164,68	164,60	164,65	164,64	164,69	164,69	164,68
Fr. B.	12,555	12,55	12,565	12,56125	12,56	12,55	12,5625	12,56	12,56	12,56
Fr. Fr.	178,08	178,10	178,17	178,11	178,05	178,20	178,11	178,09	178,09	178,05
Fr. Sv. acc.	143 —	143 —	143 —	142,99	142,95	143 —	142,97	142,99	142,99	142,97
Lst.	1754,25	1754 —	1754,125	1754,50	1754,25	1754,50	1754,375	1755 —	1755 —	1754,50
Dm. occ.	149,42	149,43	149,47	149,48	149,44	149,42	149,48	149,46	149,46	149,45

Media dei titoli del 23 aprile 1956

Rendita 3,50 % 1906	60,275
Id. 3,50 % 1902	58,70
Id. 5 % 1935	90,475
Redimibile 3,50 % 1934	79,025
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	70,95
Id. 5 % (Ricostruzione)	88,75
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	83,20
Id. 5 % 1936	94,55
Id. 5 % (Città di Trieste)	83,20
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,90
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,10
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	95,55
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	95,125
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	95,10
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	95,10

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 aprile 1956

1 dollaro USA.	624,82
1 dollaro Can.	627,125
1 Fr. Sv. lib.	145,807
1 Kr. Dan	90,53
1 Kr. Norv.	87,695
1 Kr. Sv.	120,55
1 Fol.	164,66
1 Fr. bel.	12,562
100 Fr. Fr.	178,11
1 Fr. Sv. acc.	142,98
1 Lst.	1754,437
1 Marco ger.	149,48

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto — Lit. 1794,55 per una lira egiziana

Nella media dei cambi del Bollettino n. 91 del 19 aprile 1956, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 20 aprile 1956, la media della « Lst. » deve intendersi rettificata in 1755,375 anzichè 1755.

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

N. 2422/Gab.

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 10 luglio 1935, n. 1376 R/Gab., con cui al sig. Ellemunter Giuseppe nato a Marebbe il 4 marzo 1911 venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Ellimonte;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 2 febbraio 1956 dal predetto signor Ellimonte Giuseppe in atto residente a Marebbe;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto 763/Gab. del 16 febbraio 1949, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario attribuzioni già di competenza del Prefetto di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano 10 luglio 1935, n. 1376 R/Gab. è revocato a decorrere dalla data del presente decreto.

Per effetto di tale revoca il cognome dei signori:

Ellimonte Giuseppe, nato a Marebbe il 4 marzo 1911;

Pescosta Anna, nata a Corvara in Badia l'11 febbraio 1923, moglie;

Ellimonte Maria Teresa, nata il 18 gennaio 1956, figlia;

Ellimonte Annalise, nata il 18 gennaio 1956, figlia,

viene ripristinato nella forma tedesca di Ellemunter.

Il sindaco del comune di Marebbe provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo 6°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dei paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 26 marzo 1956

Il Vice Commissario del Governo
MARCHIONE

(1639)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli a cinque borse di perfezionamento all'interno e a quattro borse di perfezionamento all'estero a favore di insegnanti ordinari di materie tecniche negli istituti e scuole statali di istruzione media tecnica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 690, col quale sono istituite borse di perfezionamento a favore di insegnanti ordinari di materie tecniche negli istituti e scuole statali d'istruzione media tecnica;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto per l'anno 1956 un concorso per titoli a cinque borse di perfezionamento all'interno e a quattro borse di perfezionamento all'estero a favore di insegnanti ordinari di materie tecniche negli istituti e scuole statali d'istruzione media tecnica, per permettere ad essi di aggiornare e perfezionare la propria cultura tecnica presso istituzioni scientifiche e presso aziende nazionali ed estere di particolare rinomanza.

L'ammontare delle borse di perfezionamento all'interno è di L. 60.000 ciascuna e quello delle borse di perfezionamento all'estero e di L. 150.000 ciascuna.

Art. 2.

Per la determinazione delle materie tecniche di cui al precedente articolo devono essere tenuti presenti i programmi d'insegnamento approvati con regio decreto 7 maggio 1936, n. 762.

In particolare si debbono intendere per materie tecniche ai fini del presente decreto:

per le scuole secondarie di avviamento professionale di qualsiasi tipo, quelle indicate come materie di cultura tecnica;

per le scuole tecniche agrarie e industriali e le scuole di magistero professionale per la donna, quelle indicate come materie particolari;

per le scuole tecniche commerciali e professionali femminili, tutte le materie d'insegnamento, esclusa la cultura generale;

per gli istituti tecnici, compresi quelli con ordinamento speciale non contemplati nei programmi di cui al primo comma del presente articolo, tutte le materie d'insegnamento escluse le lettere italiane, la storia, la matematica e la fisica.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta libera, deve essere diretta al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale istruzione tecnica Divisione II, e deve pervenire, per via gerarchica, al Ministero entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono esclusi dal concorso coloro che abbiano presentato la domanda oltre il termine indicato o non l'abbiano documentata nei modi appresso specificati entro il termine stesso.

Sono esclusi, altresì, coloro che abbiano già fruito di una delle borse previste dall'art. 8 del decreto legislativo 29 maggio 1947, n. 690. L'esclusione ha la durata di un quinquennio a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è stata prevista la borsa assegnata.

Nella domanda devono essere indicati il voto riportato all'esame di laurea, le attività scientifiche svolte e la carriera percorsa dall'insegnante.

Deve inoltre essere indicata l'azienda o l'istituzioni scientifica nazionale od estera presso cui il candidato desidera aggiornare e perfezionare la propria cultura tecnica e deve essere specificato il piano degli studi o delle ricerche che intende seguire.

Alla domanda devono essere infine allegati tutti quei titoli e pubblicazioni che si desidera vengano presi in esame.

Il capo dell'istituto presso cui l'insegnante presta servizio è tenuto ad allegare alla domanda di ammissione al concorso presentata dal candidato un rapporto circostanziato sulla di lui *attività didattica e scientifica esprimendo* il proprio motivato parere in merito alla domanda stessa.

Art. 4.

Una Commissione composta di due funzionari amministrativi o di due ispettori tecnici dell'Amministrazione della pubblica istruzione, costituita con successivo decreto del Ministero della pubblica istruzione, esaminerà le domande con le documentazioni e i pareri relativi e compilerà la graduatoria dei vincitori che sottoporrà al Ministero per l'approvazione con una relazione in merito.

Art. 5.

Gli assegnatari delle borse sono tenuti a compiere il periodo di perfezionamento presso le aziende e le istituzioni scientifiche prescelte durante le ferie estive dell'anno scolastico 1955-56 e con le particolari modalità che per ciascuno la Commissione stessa riterrà di fissare.

L'ammontare delle borse di perfezionamento all'interno sarà corrisposto, in unica rata dopo l'ingresso dell'interessato nell'azienda o nell'istituzione scientifica cui è stato assegnato previa esibizione della dichiarazione che attesti l'ingresso stesso, rilasciata dal dirigente dell'azienda o dell'istituzione.

L'ammontare delle borse di perfezionamento all'estero sarà corrisposto in unica rata entro dieci giorni precedenti la partenza per l'estero dietro rilascio, da parte dell'assegnatario della borsa di una dichiarazione con la quale si impegna a restituire l'intero importo della borsa stessa, qualora non possa più compiere il periodo di perfezionamento all'estero.

Al pagamento delle borse provvede il Ministero per il tramite del Consorzio provinciale dell'istruzione tecnica della Provincia nella quale risiede l'interessato.

Al termine del godimento della borsa l'assegnatario è tenuto a presentare al Ministero Direzione generale istruzione tecnica Divisione II, una circostanziata relazione sugli studi e sulle ricerche compiute e una dichiarazione del dirigente dell'azienda o dell'istituzione sulla proficuità dell'opera da lui svolta durante il periodo di permanenza nell'azienda o nell'istituzione.

Art. 6.

La relativa spesa di complessive L. 900.000, graverà sul capitolo 159 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1955-56.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 marzo 1956

Il Ministro per la pubblica istruzione
ROSSI

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1956
Registro n. 23 Pubblica istruzione, foglio n. 276.

(1837)

Diario delle prove scritte dei concorsi a posti di vice segretario e di applicato di segreteria negli Istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale, indetti con decreto Ministeriale 7 maggio 1955.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto Ministeriale 7 maggio 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 giugno 1955, n. 140, con il quale sono stati indetti concorsi, ordinari e riservati, a posti di vice segretario negli Istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale (gruppo *B*, grado 12°) e a posti di applicato di segreteria negli Istituti medesimi (gruppo *C*, grado 13°);

Decreta:

Art. 1.

Il diario delle prove scritte dei sopra indicati concorsi è stabilito come segue:

a) concorso ordinario a ottanta posti di vice segretario negli Istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale (gruppo *B*, grado 12°): 14 e 15 maggio 1956;

b) concorso a quattrocentocinquanta posti di applicato di segreteria negli Istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale (gruppo C, grado 13°); 16 e 17 maggio 1956.

Le anzidette prove si svolgeranno in Roma, nel palazzo dei Congressi dell'Esposizione Universale (E.U.R.), ed avranno inizio alle ore 8.

Ai sensi del paragrafo 5 del bando, i candidati si intendono ammessi in base alla presentazione della sola domanda, e dovranno presentarsi alle prove senza attendere alcun speciale preavviso od invito da parte del Ministero.

Art. 2.

I partecipanti al concorso a centocinquanta posti di vice segretario negli Istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale (gruppo B, grado 12°), riservato agli idonei del concorso per titoli a posti di vice segretario indetto con decreto Ministeriale 4 luglio 1947, ed ora in servizio, saranno convocati per l'esame colloquio con apposita lettera raccomandata.

Roma, addì 14 aprile 1956

Il Ministro: Rossi

(1873)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso a millecinquecento posti di allievo aiuto macchinista in prova

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 e successive modificazioni;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) numero P.A.G. 41.7.202.49311 in data 16 marzo 1956;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, a millecinquecento posti di allievo aiuto macchinista d'ammettere ad un corso di istruzione per la successiva nomina di altrettanti aiuto macchinisti in prova.

Art. 2.

E' approvato l'allegato avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso e la ripartizione dei posti assegnati ai vari Compartimenti e agli Uffici di Verona.

Roma, addì 21 marzo 1956

Il Ministro: Angelini

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1956
Registro n. 7 Ufficio riscontro ferrovie, foglio n. 93. — Barnaba

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E' bandito un concorso, per esami e per titoli, a millecinquecento posti di allievo aiuto macchinista da ammettere ad un corso di istruzione per la successiva nomina di altrettanti aiuto macchinisti in prova.

Al concorso non sono ammesse le donne.

1. — Gli esami di concorso saranno tenuti nei Compartimenti appresso indicati e saranno dichiarati vincitori i primi classificati nelle singole graduatorie con la seguente disponibilità di posti:

Compartimento di Ancona	posti	50
Compartimento di Bari	»	90
Compartimento di Bologna	»	50
Compartimento di Cagliari	»	30
Compartimento di Firenze	»	120
Compartimento di Genova	»	140
Compartimento di Milano	»	150
Compartimento di Napoli	»	140
Compartimento di Palermo	»	160
Compartimento di Reggio Calabria	»	90
Compartimento di Roma	posti	150
Compartimento di Torino	»	120
Compartimento di Trieste	»	60
Compartimento di Venezia	»	60
Uffici di Verona	»	90
Totale posti		1500

La partecipazione al concorso è limitata ad un solo Compartimento.

2. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti di diploma rilasciato da scuola italiana, anche all'estero, governativa o pareggiata, di scuola secondaria inferiore o titolo equipollente.

I candidati muniti di titolo di studio superiore sono obbligati a presentare anche quello richiesto.

3. — Gli aspiranti dovranno spedire, a mezzo posta raccomandata, in maniera che pervenga all'Ufficio personale compartimentale delle Ferrovie dello Stato nella cui giurisdizione è compresa la località nella quale hanno la residenza civile, non oltre 30 (trenta) giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 100, in conformità al modello allegato *B*.

In detta domanda, i candidati, oltre ad indicare il Compartimento per il quale intendono concorrere e il mestiere prescelto, dovranno dichiarare:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda stessa dovrà essere allegata una fotografia recente applicata su carta da bollo e recante la firma del candidato nonchè tutti i dati anagrafici. La fotografia e la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di L. 100 se la autenticazione è fatta dal sindaco e di L. 200 se fatta dal notaio.

Il candidato, alla data del presente avviso-programma, deve aver compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 30° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

I) di nove anni per i mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per azioni di terrorismo politico nei territori dell'ex colonie italiane e per i mutilati o invalidi per servizio, per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

II) di cinque anni per coloro che parteciparono, nei reparti mobilitati delle Forze armate, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 o per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati dal nemico, per i profughi dai territori di confine, per i profughi dall'Africa italiana, per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi da territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, per coloro che sono stati addetti, prima del 24 maggio 1946, ad operazioni di bonifica da mine o per coloro che sono stati addetti, prima e dopo la stessa data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalla mine;

III) *A*) di due anni per coloro che siano coniugati o vedovi alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

B) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *A*) del paragrafo III si cumula con quello di cui alla lettera *B*) ed entrambe con una di quelle di cui ai punti precedenti, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Gli aspiranti che dimostrino di aver riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero di essere stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, sono ammessi al concorso di cui trattasi purchè non abbiano oltrepassato il 45° anno di età alla data del presente avviso-programma.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo non è fissato alcun limite di età. La norma non riguarda quindi gli appartenenti alle Forze armate dello Stato.

Si prescinde pure dal limite massimo di età nei confronti di coloro che alla data di chiusura del concorso si troveranno, almeno da due anni, a prestare servizio non di ruolo presso l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

I candidati, nel caso che alla data del presente bando abbiano oltrepassato il 30° anno di età, dovranno indicare il possesso *dei requisiti che dànno titolo all'elevamento del* limite massimo di età.

Non sono consentiti tramiti, nemmeno di pubbliche Amministrazioni, nella trasmissione delle domande e quindi il ritardo nell'arrivo di esse non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio presso questa od altra Amministrazione pubblica.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni pubbliche.

Sono pure esclusi dal concorso tutti coloro che parteciparono a precedenti corsi di istruzione e che non riuscirono idonei nei relativi esami finali.

Gli aspiranti già agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato che saranno dichiarati vincitori del concorso conserveranno, per la durata del corso e fino alla nomina ad aiuto macchinista in prova, la loro posizione. Stabilita la data di decorrenza della nomina ad aiuto macchinista in prova, essi dovranno optare per la nuova posizione della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione, ad eccezione dell'anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita, nonchè del congedo e delle concessioni di viaggio e dei benefici per i combattenti derivanti dall'applicazione del testo unico di cui al regio decreto 19 agosto 1927, n. 1711, e successive estensioni. L'anzianità stessa resta utile altresì agli effetti delle prestazioni dell'opera di previdenza, ed in caso di cessazione dal servizio nel corso del periodo di prova, tali agenti o le loro famiglie, avranno titolo alle prestazioni stesse in base alla nuova posizione, compresa l'indennità di buonuscita qualora ne avessero già acquisito titolo nella precedente posizione.

Anche tali vincitori sono obbligati a compiere dopo il corso d'istruzione di cui al punto 14, il periodo di prova prescritto al punto 15 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali per qualunque ragione, sia durante il corso che nel periodo di prova dovessero decadere dalla posizione conseguita per effetto del presente concorso o non conseguiranno la nomina a stabile, saranno riportati nella precedente posizione e il fatto di essere riusciti vincitori del concorso di che trattasi, non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

Ai vincitori già agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato o dipendenti di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato che alla data di assunzione abbiano in godimento uno stipendio di importo superiore a quello iniziale previsto per il grado ferroviario conseguito, sarà concesso un assegno personale pensionabile pari alla differenza fra lo stipendio già goduto e quello spettante, riassorbibile per effetto di aumenti normali di stipendio o di promozioni.

5. — I concorrenti dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa la data e la località in cui avranno luogo le prove scritte, data e località che saranno stabilite con successivo provvedimento.

6. — I candidati, oltre alle attitudini fisiche e psichiche necessarie a disimpegnare le mansioni inerenti al posto cui aspirano, devono possedere sana e robusta costituzione e devono essere scevri da organiche imperfezioni. Devono inoltre possedere i seguenti requisiti particolari: statura non inferiore a m. 1,55; acutezza visiva 10/10 per occhio senza lenti, campo visivo normale e senso cromatico normale alla prova con le tavole pseudoisocromatiche di Stilling; percezione della voce afona a non meno di m. 8 per orecchio.

I mutilati e gli invalidi di guerra e categorie assimilate, sono ammessi a partecipare al presente concorso semprechè siano in possesso di tutti i requisiti fisici sopra indicati e alla visita medica di cui al punto 9 siano giudicati fisicamente idonei a disimpegnare incondizionatamente tutte le mansioni inerenti alla qualifica di aiuto macchinista.

7. — Le Commissioni esaminatrici compartimentali saranno nominate con decreto Ministeriale, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, seguendo le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 5 dell'11 gennaio 1956.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti le Commissioni esaminatrici, esso verrà definitivamente sostituito da altro membro.

8. — Le prove di esame consisteranno:

a) nello svolgimento di un tema di composizione su argomento vario di natura professionale da servire anche come saggio di conoscenza della grammatica;

b) nella risoluzione di un problema di applicazione della aritmetica, geometria e meccanica elementare;

c) in una prova psicotecnica, consistente in una serie di prove per controllare le attitudini psico-fisiche del candidato e da effettuarsi presso i competenti ispettorati sanitari;

d) in una prova orale di cultura sulle materie contenute nell'unito programma (allegato *A*);

e) in una prova pratica consistente in un saggio di lavoro in uno dei mestieri di aggiustatore, tornitore, calderaio, fucinatore.

9. — Il numero massimo dei punti di cui potrà disporre ciascun membro della Commissione esaminatrice è il seguente:

Componimento	punti 30
Problema	» 30
Prova orale di cultura generale tecnica e specifica come da unito programma (allegato *A*)	» 60
Prova di lavoro	» 30

La prova di psicotecnica verrà valutata con una puntazione fino a 50; per ottenere l'idoneità il candidato dovrà riportare non meno di 10 punti.

Per ottenere l'ammissione alla prova di psicotecnica, i candidati dovranno riportare non meno di 6/10 dei punti attribuiti a ciascuna prova scritta e superare la visita medica per accertare il possesso dei requisiti fisici di cui al punto 6 del presente bando.

La visita medica è subordinata al pagamento di una tassa di L. 105 da effettuarsi mediante versamento sul conto corrente postale n. 1/30795 intestato alla Direzione generale delle Ferrovie dello Stato - Servizio ragioneria tassa per visita medica. Il modulo per effettuare il detto versamento sarà rimesso agli interessati unitamente alla credenziale per recarsi alla predetta visita.

La relativa ricevuta dovrà essere consegnata, all'atto della visita, all'Ispettorato sanitario insieme alla credenziale fatta pervenire agli interessati dai competenti Uffici personale compartimentali.

Al versamento della tassa suddetta non sono tenuti i partecipanti al concorso che si trovino in servizio ferroviario di ruolo.

Per l'ammissione alla prova orale i candidati dovranno riportare non meno di 10 punti dei 50 previsti per la prova di psicotecnica.

Per ottenere l'idoneità è necessario riportare non meno di 6/10 dei punti assegnati per la prova orale e per il saggio di lavoro.

10. — I concorrenti che abbiano superato le prove di esame, saranno invitati a far pervenire all'Amministrazione, entro e non oltre 30 (trenta) giorni decorrenti dal giorno successivo a quello del ricevimento dell'invito, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di merito, di precedenza (riserva dei posti) e di preferenza nelle nomine.

Per i titoli di merito, ciascuna Commissione disporrà complessivamente della seguente votazione:

da 3 a 5 punti in relazione alla media dei voti conseguiti negli esami per il possesso di certificati di conseguimento di specializzazione nei mestieri di meccanico - falegname elettricista fabbro - fonditore montatore - motorista - radioelettricista - radio-apparecchiatore, rilasciati dopo la frequenza di corsi di Scuole serali non governative o amministrate da Enti speciali o per la valutazione di titoli tecnici professionali o di lavoro inerenti alla qualifica da conseguire nel concorso;

da 5 a 10 punti in relazione alla media dei voti conseguiti negli esami per il possesso di licenza di scuola tecnica industriale o di scuola di avviamento professionale (triennale)

nelle specializzazioni di meccanico, falegname, elettricista, fabbro, fonditore, montatore, motorista, radio-elettricista, radioapparecchiatore;

da 10 a 15 punti in relazione alla media dei voti conseguiti negli esami per il possesso di diploma di perito industriale o di abilitazione tecnico-nautica.

Ai candidati riusciti idonei e che abbiano già prestato servizio alle dipendenze delle Ferrovie dello Stato potrà inoltre essere assegnata una votazione complementare fino a 10 punti per la valutazione della durata e qualità del servizio prestato.

Ai medesimi che abbiano frequentato un corso di istruzione per aiuto macchinista conseguendo l'idoneità agli esami finali del corso medesimo, senza poter essere sistemati a ruolo, sarà assegnata una ulteriore puntazione fissa di 10 punti.

Agli aspiranti che risultarono idonei oltre il numero dei posti stabiliti nei precedenti concorsi pubblici banditi con decreto Ministeriale oppure negli esperimenti pubblici di cui i comunicati sui « bollettini ufficiali », per l'assunzione in servizio come operai allievo aiuto macchinisti, verranno assegnati 10 punti.

11. — La somma di tutti i punti che i concorrenti riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di ciascuna graduatoria, con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge relative ai posti da riservare ai concorrenti risultati idonei che rivestono la qualità di combattente e categorie assimilate nonchè di orfano di guerra e categorie assimilate.

A parità di voto saranno preferiti, nell'ordine che segue, i concorrenti:

a) insigniti di medaglia al valor militare;

b) mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane;

c) mutilati e invalidi civili per fatti di guerra;

d) mutilati e invalidi per servizio;

e) orfani di guerra o di caduti per la lotta di liberazione o di caduti per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o di caduti per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane e figli di cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra;

f) orfani dei caduti civili per fatti di guerra;

g) orfani dei caduti per servizio;

h) feriti in combattimento;

i) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

l) figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane;

m) figli degli invalidi civili per fatti di guerra;

n) figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

o) congiunti di cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra;

p) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra etiopica o che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43, o di quella di liberazione, i partigiani combattenti, i reduci dalla prigionia, i profughi dai territori di confine, i profughi dall'Africa italiana, i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, i cittadini deportati dal nemico, coloro che sono stati addetti, prima del 24 maggio 1946, ad operazioni di bonifica da mine e coloro che sono stati addetti, prima e dopo la stessa data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

q) che abbiano prestato lodevole servizio nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

r) che rivestano la qualifica di ufficiale di complemento, ferme le eccezioni previste dall'art. 10 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente e degli iscritti alla leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

s) coniugati o vedovi con riguardo al numero dei figli;

t) che abbiano appartenuto ai reparti di lavoro del Genio ferrovieri.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

Le benemerenze acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non danno titolo alle preferenze di cui ai comma dall'*a*) all'*o*).

Gli agenti in servizio nelle Ferrovie dello Stato debbono comprovare, mediante presentazione dei prescritti documenti, le loro eventuali benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc. di cui al presente punto 11.

12. — Le graduatorie compartimentali del concorso verranno approvate con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie saranno invitati dall'Amministrazione a presentare, entro e non oltre 30 (trenta) giorni decorrenti dal giorno successivo a quello del ricevimento dell'invito, pena decadenza dal diritto al posto, i seguenti documenti:

a) originale diploma del titolo di studio o copia notarile dello stesso, su carta bollata da L. 200, debitamente legalizzata, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

b) certificato penale dell'Ufficio del casellario giudiziale, su carta bollata da L. 200, debitamente legalizzato;

c) estratto dell'atto di nascita, su carta bollata da L. 100, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore;

d) certificato legalizzato, su carta bollata da L. 100, comprovante che il concorrente è cittadino italiano;

e) certificato legalizzato, su carta bollata da L. 100, comprovante il godimento dei diritti politici;

f) documento militare:

ufficiali in congedo od in servizio, estratto dello « stato di servizio » (« estratto matricolare ») per gli ufficiali della Marina militare), provvisto di bollo per L. 200;

sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato od in servizio, estratto del « foglio matricolare », provvisto di bollo per L. 200;

militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe, oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni, estratto del « foglio matricolare », provvisto di bollo per L. 200;

riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi), estratto del « foglio matricolare », provvisto di bollo per L. 200;

rivedibili o riformati dalla Commissione di leva, « certificato di esito di leva », su carta bollata da L. 100;

iscritti di leva (giovani cioè che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva), certificato di iscrizione nelle liste di leva, su carta bollata da L. 100.

Non è ammessa la presentazione del foglio di congedo.

Il personale statale di ruolo deve presentare, nel suindicato termine di trenta giorni, una copia integrale dello stato di servizio e il titolo di studio ed è esonerato dalla presentazione degli altri documenti occorrenti per dimostrare il possesso di tutti gli altri requisiti.

I certificati di cui alle lettere *b*), *d*), ed *e*), del presente punto, debbono essere in data non anteriore a più di tre mesi a quella dell'invito di cui sopra.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente possono invece produrre i documenti stessi in carta libera, ma su ciascuno di essi dovrà essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

13. — In applicazione degli articoli 27 e 29 del vigente regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, l'Amministrazione dopo avere assunto tutte le informazioni che crederà del caso giudicherà, con sua valutazione, dell'ammissibilità dei concorrenti all'impiego.

14. — Gli aspiranti compresi nella graduatoria dei vincitori nel limite dei posti stabiliti per ciascun Compartimento verranno ammessi al corso con facoltà dell'Amministrazione di addivenire anche a spostamenti da un Compartimento all'altro

dei riusciti idonei oltre il numero fissato, quando in qualche Compartimento non si riesca a coprire con gli stessi i posti messi a concorso.

I medesimi saranno ammessi al prescritto corso di istruzione e considerati, ad eccezione di quelli già di ruolo di cui al punto 4 del presente bando, come straordinari per la durata del corso stesso con la qualifica di allievo aiuto macchinista e col trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni. Essi verranno assegnati ad un Deposito locomotive ove si svolgerà il corso di istruzione anzidetto.

Tutti i concorrenti che saranno ammessi a frequentare il corso dovranno, per la data stabilita per l'inizio del medesimo, raggiungere la località assegnata per il corso di istruzione, salvo giustificato motivo, diversamente saranno considerati rinunciatari ed alla loro sostituzione sarà provveduto con altri idonei delle rispettive graduatorie.

Qualora vi fossero candidati che hanno partecipato a precedenti corsi di istruzione per aiuto macchinista, conseguendo la idoneità, essi non hanno l'obbligo di frequentare nuovamente il corso restando valido quello già effettuato. Detti candidati, però verranno compresi nel verbale del primo corso che verrà tenuto per i vincitori di questo concorso, al posto che loro spetta in base alla puntazione complessiva riportata nei precedenti esami di fine corso.

Coloro che negli esami finali del corso non conseguiranno la idoneità, non potranno ripetere gli esami stessi nè essere ammessi a concorsi o a corsi successivi; i medesimi se estranei, saranno licenziati; se erano già in servizio prima del corso verranno invece rimessi nella loro precedente posizione.

15. — Al termine del corso gli idonei verranno nominati in prova con la qualifica di aiuto macchinista; il passaggio nel personale stabile sarà subordinato al compimento del periodo di prova stabilito dalle vigenti disposizioni regolamentari ed al conseguimento della idoneità nell'esame prescritto al compimento del periodo di prova.

I vincitori del concorso che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendessero servizio nella località loro assegnata entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima, saranno considerati rinunciatari all'impiego.

16. — Ai sensi dell'art. 25 del regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad ulteriori assunzioni di candidati risultati idonei oltre il numero dei posti messi a concorso, seguendo l'ordine delle graduatorie, per coprire le disponibilità di pianta che si siano formate durante l'espletamento del concorso o che si verificheranno entro sei mesi dalla data di pubblicazione delle graduatorie.

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DEGLI ESAMI PER LA PROVA ORALE

I. — *Aritmetica*:

Operazioni sui numeri interi e decimali. Operazioni sulle frazioni; riduzione delle frazioni ai minimi termini.

Numeri primi: ricerca del massimo comun divisore e del minimo comune multiplo. Criteri di divisibilità. Operazioni sulle potenze e sui radicali. Semplificazioni e trasformazioni di espressioni. Calcolo della radice quadrata. Rapporti e proporzioni; applicazioni e problemi sulle regole del tre semplice e composto; calcoli semplici di percentuali; formula del calcolo dell'interesse. Problemi di ripartizione.

Unità di misura del sistema metrico decimale, per grandezze geometriche, peso, capacità; unità di misura del tempo e operazioni relative. Problemi di applicazioni pratiche delle precedenti nozioni.

II. — *Geometria*:

Definizione e proprietà degli enti geometrici; rette perpendicolari e parallele; poligoni; particolari proprietà dei triangoli e dei parallelogrammi; proprietà dei poligoni regolari.

Circonferenza e cerchio; poligoni inscritti e circoscritti al cerchio. Uguaglianza di poligoni; criteri di uguaglianza per i triangoli. Equivalenza delle figure piane; equivalenza di poligoni e trasformazione di poligoni in altri equivalenti; applicazione ai triangoli. Teorema di Pitagora e applicazioni.

Similitudine delle figure piane; principali teoremi.

Regola per il calcolo delle aree delle figure piane regolari e irregolari. Principali operazioni di costruzione geometrica con la riga e il compasso di elementi e di figure nel piano. Calcoli relativi alla circonferenza, al cerchio, agli archi, ai settori, ecc.

Nozioni di geometria solida; angoli diedri, prismi, parallelepipedi e piramidi. Solidi di rotazione, cilindri, coni, sfere; proprietà fondamentali. Regole per la determinazione delle superfici e dei volumi dei solidi e di loro parti. Problemi di applicazione delle nozioni di geometria alla risoluzione di problemi di natura professionale.

III. — *Elementi di fisica e chimica*:

Proprietà generali dei corpi con particolare riguardo ai metalli.

Proprietà generali dei liquidi e dei gas; concetto di pressione; pressioni dei liquidi nei recipienti. Principio di Archimede e applicazioni. Concetto di peso specifico dei corpi e sua determinazione. Pressione di un gas. Pressione atmosferica; misura delle pressioni. Galleggiabilità di un corpo in un liquido.

Concetto di calore e di temperatura; trasmissione del calore nei corpi solidi, liquidi e gassosi. Stati fisici e leggi sul cambiamenti di stato. Effetti della somministrazione del calore in un corpo; dilatazione e leggi relative. Trasformazione del calore in lavoro e viceversa; equivalente meccanico della caloria.

Elementi chimici; simboli miscugli e composti. Costituzione della materia. Nozioni generali sui metalli e metalloidi. Nozioni generali sull'aria, acqua, ossigeno, azoto, acido solforico, acido cloridrico, carbonio. Proprietà e nozioni generali sui metalli più comuni. Nozioni generali sui combustibili e sulla combustione.

IV. — *Elementi di elettrotecnica*:

Corpi elettrizzati, corpi conduttori e isolanti; elettrizzazione dei corpi. Spostamento di elettricità nei corpi; corrente elettrica; produzione di corrente elettrica. La pila elettrica e tipi più comuni. Costituzione generale di un circuito elettrico, resistenza dei conduttori e legge di Ohm. Effetti termici, chimici e fisiologici della corrente elettrica; applicazioni al riscaldamento, alla illuminazione, alla galvanotecnica. Proprietà e costituzione degli accumulatori elettrici.

Magnetismo e magneti; costituzione di un magnete artificiale. Campo magnetico prodotto da una corrente; elettromagneti; applicazioni nelle installazioni elettriche. Principio generale di funzionamento di una macchina elettrica per produzione di energia; tipi principali di macchine generatrici a corrente continua e a corrente alternata; cenni sulla costituzione dei motori elettrici sugli impianti di installazione nell'industria. Cenni sulla costituzione dei trasformatori.

V. — *Meccanica e macchine*:

Concetto di forza; elementi di una forza, rappresentazione grafica e misura delle forze; equilibrio di forze; composizione e scomposizione. Ricerca del centro di gravità di superfici e di solidi. Macchine semplici e condizioni di equilibri.

Concetto di moto; moto uniforme e moto vario; leggi relative; moto circolare; definizione di velocità e di accelerazione nel moto vario. Concetto di massa. Forza centrifuga. Formula della forza viva. Misura del lavoro di una forza; unità di misura di lavoro e di potenza.

Leggi generali sull'attrito dei corpi; attrito diretto e indiretto; nozioni sulla lubrificazione.

Nozioni generali sulle sollecitazioni dei corpi determinate dalla applicazione di forze; corpi elastici e non elastici; deformazione dei corpi, rottura. Cenno sulle leggi che regolano le sollecitazioni semplici dei corpi; calcolo elementare e problemi di applicazione delle nozioni di meccanica ai casi pratici.

Nozioni di meccanica applicate alle trasmissioni, alle ruote di frizione, alle ruote dentate, alle cinghie, alle corde, alle catene. Meccanismi elementari di biella e manovella, eccentrici, giunti, ecc. Nozioni generali sulle macchine a vapore; produzione del vapore e utilizzazione. Tipi più comuni di caldaie ed esercizio delle caldaie a vapore. Costituzione di una motrice a stantuffo e cenni sulle turbine. Costituzione di un motore a scoppio e di un motore a combustione interna; descrizione dei cenni più comuni. Applicazioni delle nozioni generali di meccanica ad alcune macchine operatrici, pompe, compressori, ventilatori. Calcoli semplici sugli organi più comuni delle macchine.

VI. — *Tecnologia generale*:

Caratteristiche e proprietà dei materiali metallici più usati nell'industria; loro classificazione. Cenni sulla produzione della ghisa, dell'acciaio, del ferro, dell'alluminio. Cenni sulle lavorazioni più importanti dei metalli; fusione, fucinatura, lavorazione alle macchine utensili, laminazione. Descrizione e caratteristiche degli utensili per le lavorazioni a mano dei metalli. Operazioni più comuni nelle lavorazioni di officina.

Strumenti e attrezzi di controllo e di misura delle dimensioni. Nozioni sulla unificazione nelle lavorazioni; tolleranze e lettura delle tabelle.

Nozioni sulla proprietà dei legnami e sull'impiego nell'industria. Nozioni sugli attrezzi, e sulle macchine per la lavorazione dei legnami.

Trattamenti termici dei metalli; nozioni sulla tempera, sulla cementazione, sulla normalizzazione e rinvenimento. Proprietà e caratteristiche degli utensili per la lavorazione a macchina. Descrizione e impiego del tornio, della limatrice, della fresatrice, della piallatrice, del trapano, della filettatrice, della affilatrice. Utensili comuni e speciali per tali macchine. Cenni sulle macchine a tagliare e tranciare.

VII. — *Disegno professionale*:

Norme e convenzioni per la rappresentazione di organi di macchine nei disegni costruttivi. Indicazione del grado di lavorazione; applicazione delle quote nei disegni. Rappresentazioni in vista e in sezione. Scale di rappresentazione. Risoluzione dei problemi grafici interessanti il disegno professionale.

VIII. — *Esercitazioni pratiche di officina*:

L'allievo deve dimostrare di saper eseguire problemi elementari di tracciatura su pezzi meccanici. Deve conoscere l'uso dei calibri fissi e micrometrici. Deve possedere pratica di lavorazioni meccaniche ed essere capace di eseguire i lavori più semplici alle macchine utensili e lavori di aggiustaggio e finitura alla lima. Deve conoscere le nozioni fondamentali di prevenzione degli infortuni sul lavoro e dell'igiene nelle officine.

ALLEGATO *B*

(Su carta bollata da L. 100)

Ufficio Personale Compartimentale delle Ferrovie dello Stato (1)

Il sottoscritto . . nato il a (provincia di . . .) presa conoscenza dell'avviso-programma in data 21 marzo 1956 relativo al concorso a millecinquecento posti di allievo aiuto macchinista, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare tutte le condizioni contenute nel programma.

Chiede di essere sottoposto al prescritto saggio di lavoro per il mestiere di (2) e di sostenere le prescritte prove di esame presso il Compartimento di . . . . per i posti ivi messi a concorso.

Con la presente dichiara inoltre:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di , (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali (in caso contrario, indicare le condanne penali riportate, specificandone le date e le autorità che hanno emesso le sentenze relative);

di essere in possesso del titolo di studio di . . . (indicare la specie) conseguito presso l'Istituto . . (indicare quale) in data .;

di aver soddisfatto gli obblighi di leva (in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo, se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.).

Aggiunge che non ha mai prestato servizio presso la Amministrazione delle Ferrovie dello Stato od altra Amministrazione pubblica (3).

Firma .
(da autenticare da notaio o dal segretario comunale).

Indirizzo attuale (4) . . . .

Data . . . .

---

(1) Sede del Compartimento nella cui giurisdizione l'aspirante risiede.

(2) Uno dei quattro mestieri indicati nelle norme (punto 8, lettera *e*).

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative. Coloro che avessero partecipato a precedenti analoghi concorsi riportando la idoneità, dovranno indicare il concorso cui presero parte.

(4) Il candidato è tenuto a comunicare, nel proprio interesse, gli eventuali cambiamenti di indirizzo.

(1342)

PREFETTURA DI PESARO E URBINO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pesaro e Urbino.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Ritenuto che il dott. Sanzio Romanini 12° classificato nella graduatoria di merito dei partecipanti al concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1952, dichiarato vincitore della condotta medica di Tavoleto, con decreto prefettizio n. 1352, in data 9 marzo 1956, ha rinunciato all'assegnazione di quella condotta, per la quale il 13° classificato non ha concorso;

Ritenuto che il dott. Grande Pasquale, 14° classificato, dichiarato vincitore della condotta medica di Frontino, con decreto n. 1291, in data 20 febbraio 1956, interpellato ai sensi dall'art. 26 del regio-decreto 11 marzo 1935, n. 281, ha effettuato esplicita contestuale rinuncia all'assegnazione sia della condotta di Tavoleto che a quella di Frontino;

Che il 15° ed il 16° non hanno richiesto nè l'una nè l'altra condotta;

Che il 17°, 18°, 19° e 20° hanno esplicitamente rinunciato all'assegnazione di Tavoleto richiesta in ordine di preferenza rispetto a Frontino;

Che, pertanto, al condidato dott. Pasquini Walter che occupa il 20° posto nella graduatoria generale, va assegnata la condotta di Frontino da lui chiesta in ordine di preferenza rispetto a Tavoleto;

Che al dott. Tonelli Sergio, 21° classificato, va assegnata la condotta di Tavoleto;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

1. Il dott. Pasquini Walter è dichiarato vincitore della condotta di Frontino;

2. Il dott Tonelli Sergio è dichiarato vincitore della condotta di Tavoleto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei comuni di Tavoleto e Frontino.

Pesaro, addì 13 aprile 1956

p. *Il prefetto*: SANTORO

(1850)

PREFETTURA DI LIVORNO

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Livorno

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LIVORNO

Richiamato il proprio decreto n. 7262/3ª San. in data 2 marzo 1956, con il quale è stato dichiarato vincitore della condotta medica di Marciana-Pomonte, il dott. Moretti Guido;

Considerato che il predetto ha rinunciato alla condotta stessa, come risulta dal telegramma del sindaco di Marciana in data 16 marzo 1956;

Considerato che in base alla graduatoria di merito ed all'ordine delle preferenze, debba procedersi ora alla dichiarazione del vincitore per la suddetta condotta medica nella persona del dott. Pertici Ezio;

Visti l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del proprio decreto n. 7262/3ª San., in data 2 marzo 1956, in conseguenza della rinuncia di cui in narrativa, è dichiarato vincitore della condotta medica di Marciana-Pomonte, il dott. Ezio Pertici.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia ed affisso, per otto giorni interi e consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e del Comune interessato.

Livorno, addì 19 marzo 1956

Il prefetto: MARFISA

(1821)

PREFETTURA DI LIVORNO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Livorno

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LIVORNO

Visto il proprio decreto n. 17421 Div. 3ª San., in data 5 aprile 1955, con il quale venne indetto, fra l'altro, concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Livorno al 30 novembre 1954;

Visti i verbali trasmessi dalla Commissione giudicatrice del concorso nominata con decreto n. 340.2.12244/20439.2 in data 11 ottobre 1955 dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, nonchè la graduatoria delle concorrenti idonee formata dalla Commissione stessa;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni della citata Commissione;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle concorrenti risultate idonee nel concorso indicato in narrativa, così come è stata formata dalla Commissione giudicatrice:

1. Marconi Antonina . punti 54,203
2. Bonicoli Sirte » 53,015
3. Marconi Ersilia » 52,709
4. Franchi Alba » 51,500
5. Quiriconi Amelia » 51,079
6. Roffi Liana » 50,656
7. Tomei Paola, precede per età » 50,000
8. Muratti Margherita » 50,000
9. Salvadori Wilma » 49,782
10. De Caro Anna » 49,188
11. Quilici Gemma » 49,109
12. Mellini Eda » 49,094
13. Luci Libera » 46,859
14. Savasta Giovanna » 46,562
15. Lucchesi Angela » 45,938
16. Flaschi Bradamante » 45,235
17. Picedi Daura » 44,872
18. Larghi A. Maria » 42,250
19. Salvadori Corrada » 42,000
20. Mazzoni Adalgisa » 41,485
21. Ghini Stella » 40,563
22. Mariottini Martena » 40,172
23. Simoncini Marisa » 39,562
24. Valacchi Flora . punti 38,547
25. Faccenda Neva » 38,219
26. Del Colombo Franca » 38,000
27. Arfè Ester » 37,891
28. Maestrini Vera » 36,564
29. Carmagnini Edra » 36,094

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e affisso per otto giorni interi e consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Livorno, addì 6 aprile 1956

Il prefetto: MARFISA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LIVORNO

Visto il proprio decreto pari numero e data, con il quale viene approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso ai posti di ostetrica condotta di Bibbona, Cecina (2ª condotta), Piombino (Vignale Riotorto 4ª), Rosignano Marittimo (Castelnuovo della Misericordia), così come formata dalla apposita Commissione giudicatrice;

Visto l'ordine delle preferenze indicate dalle concorrenti nella domanda di ammissione al concorso;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti ostetriche sono dichiarate vincitrici del posto a fianco di ciascuna rispettivamente segnato:

Marconi Antonina fu Ermenegildo, condotta ostetrica di Cecina (2ª condotta);

Bonicoli Sirte Margherita fu Ulderigo, condotta ostetrica di Piombino: Vignale Riotorto;

Marconi Ersilia di Ulindo, condotta ostetrica di Bibbona;

Franchi Alba di Agostino, condotta ostetrica di Rosignano Marittimo: Castelnuovo della Misericordia.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e affisso per otto giorni interi e consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Livorno, addì 6 aprile 1956

Il prefetto: MARFISA

(1795)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.